

Allegato A

Modalità attuative dell'art. 4, commi 47 – 52 della legge regionale n. 13/2018 - Interventi a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo

La Regione sostiene i cittadini residenti nel Lazio affetti da patologie oncologiche e i pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo tramite un contributo economico concesso agli stessi attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

Il presente documento disciplina le modalità attuative dell'art. 4, commi 47 – 52 della legge regionale n. 13/2018, in particolare la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per i malati oncologici di cui al comma 48 dello stesso articolo 4, le modalità di erogazione del contributo, comprensive dei criteri prioritari d'accesso, nonché le cause di esclusione e di decadenza dal contributo stesso.

In fase di prima attuazione e in considerazione dell'entità dell'importo stanziato per detta finalità, il contributo sarà concesso esclusivamente alle persone che si trovano nelle condizioni di cui al comma 49 dell'art. 4, l.r. 13/2018, ovvero in condizione di forte svantaggio economico.

Tale soluzione è intrapresa dalla Regione con la finalità di sostenere economicamente le persone più svantaggiate nelle more del perfezionamento del processo di erogazione dei sostegni al reddito previsti dalla vigente normativa (pensione di invalidità, reddito di cittadinanza, indennità di accompagnamento).

In fase successiva, a seguito del monitoraggio dell'effettivo fabbisogno individuato sulla base della platea dei beneficiari residenti sul territorio regionale che hanno presentato richiesta di contributo, si provvederà a calibrare in maniera appropriata la relativa programmazione delle risorse.

Destinatari

Possono accedere al contributo economico i cittadini residenti nel Lazio che si trovano in una delle sotto indicate condizioni:

- a) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
- b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie Locali emanano un avviso pubblico con scadenza 31 luglio di ciascuna annualità rivolto ai cittadini in possesso dei necessari requisiti che dovranno presentare formale richiesta di contributo.

Potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano col destinatario del contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:

1. per le persone affette da patologie oncologiche:
 - documentazione attestante la residenza nella Regione Lazio;
 - esenzione per patologia oncologica cod. 48;
 - dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPCM n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato;

2. per le persone in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo:
 - documentazione attestante la residenza nella Regione Lazio;
 - certificazione emessa da uno dei centri di riferimento presenti sul territorio nazionale di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 48, lettera b);
 - dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPCM n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato.

Sia le persone affette da patologie oncologiche sia quelle in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo dovranno produrre idonea documentazione attestante una delle sottoelencate condizioni:

1. di trovarsi in condizione di forte svantaggio economico (attestazione indicatore ISEE con valore non superiore a € 5.000,00);
2. di avere perso il proprio posto di lavoro (tale condizione potrà essere dimostrata anche attraverso la presentazione dell'ISEE corrente di cui all'art. 9 del DPCM n. 159/2013 e smi);
3. di avere terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e di aver dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.

Le richieste di accesso al contributo corredate della necessaria documentazione andranno presentate presso il PUA di riferimento che provvederà all'istituzione di un apposito nucleo valutativo incaricato di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto. Il nucleo valutativo stabilirà, altresì, l'eventuale ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta dai beneficiari per attestare una delle suindicate condizioni previste dal comma 49, dell'art. 4 della l.r. n. 13/2018.

Sarà cura del PUA provvedere all'acquisizione del consenso informato degli utenti al trattamento dei dati forniti nella domanda finalizzato all'erogazione del contributo regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Assegnazione del contributo

A conclusione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione regionale per l'Inclusione sociale, entro il 31 ottobre di ciascuna annualità, l'elenco puntuale degli aventi diritto al contributo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

I dati personali di cui l'Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della concessione dei contributi previsti dal presente atto confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale, che si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché, dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con proprio atto amministrativo:

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
- procede all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dagli aventi diritto e all'impegno della spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi.

Per l'anno 2019 l'importo del contributo erogabile per ciascun beneficiario verrà quantificato ripartendo in maniera proporzionale le risorse disponibili, tenendo conto del numero complessivo dei beneficiari ammessi al contributo.

L'importo massimo del contributo da erogare a ciascun beneficiario non potrà superare l'importo annuale di € 2.000,00.

La determinazione di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio.

Le Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione ai beneficiari ed erogheranno il contributo in un'unica soluzione agli stessi.

Causa di esclusione e di decadenza del contributo

Il presente contributo non è cumulabile con altri contributi erogati per le medesime finalità in base ad altre leggi nazionali o regionali.

Sono esclusi dal contributo le persone non in possesso dei requisiti previsti dal presente atto.

Costituiscono cause di decadenza dal beneficio le condizioni sotto indicate se intervenute in data compresa tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo:

- il decesso del beneficiario;
- la perdita dei requisiti di accesso;
- ricovero continuativo in hospice o altra tipologia di struttura residenziale a totale carico del SSR, o in strutture residenziali sociosanitarie.

Ulteriori adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali

Ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 4, comma 51 della l.r. 13/2018, le singole Aziende Sanitarie Locali elaborano, altresì, i dati concernenti il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione, il numero delle richieste ammesse e l'andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali e li trasmettono alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale entro il 31 ottobre.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.